

# AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 6 GROSSETO NORD

## COMITATO DI GESTIONE

DELIBERA N. 39

del 26.05.2023

### OGGETTO:

APPROVAZIONE REVOCA DELLA ZONA PARTICOLARE DI CACCIA (ART. 12 COMMA 1 LETTERA C DELLA L.R. 3/94) DENOMINATA "LA BOSCA" NEL COMUNE DI MASSA MARITTIMA

CARICA	PRESENTE	ASSENTE
PRESIDENTE	MORI ENZO	
VICE PRESIDENTE	CALDESI SIMONE	
SEGRETARIO	STRIANESE LUIGI	
COMPONENTE	BROGI DANIELE	
COMPONENTE		COLICCHIO ANTONIO
COMPONENTE		GIANNUZZI SAVELLI IACOPO
COMPONENTE		MASSETTI WALTER
COMPONENTE	MINNAI PIETRO	
COMPONENTE	PAVONE LORENZO	
COMPONENTE	PIRAS LORENZO	

Estremi di approvazione

Seduta del 26/05/2023 Verbale N° 4

## IL COMITATO DI GESTIONE

Premesso che:

- l'art. 12 della legge regionale n. 3/94 definisce i compiti dell'ATC per il perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio regionale;
- in particolare il comma 1 lettera c) del medesimo articolo stabilisce che gli ATC possono individuare aree con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche o aree contigue a parchi naturali e regionali ove prevedere eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche, aperte a tutti gli iscritti all'ATC;
- in attuazione della suddetta norma all'interno dell'ATC 6 GR Nord sono presenti da vari anni alcune aree sottoposte a regolamentazione specifica dell'esercizio venatorio, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera c della L.R. 3/94, denominate "Zona particolare di Caccia" (Z.P.C.);
- in particolare nel comprensorio dell'ATC 6 GR Nord, il cui territorio è caratterizzato da aree boscate di elevata estensione, le Z.P.C. sono state in genere utilizzate come "zona cuscinetto", con caratteristiche ambientali particolari, situate lungo parte dei confini delle Zone di Ripopolamento e Cattura o di Zone di Rispetto Venatorio. In tali aree è esclusa la caccia a tutte le specie, salvo agli ungulati, alla volpe, alla gazza e alla cornacchia grigia, allo scopo di favorire l'incremento e l'irradiazione delle specie di selvaggina stanziale in indirizzo.

Preso atto che:

- con delibera n. 7 del 29/03/2011 e s.m.i. il comitato di gestione dell'ex ATC GR 6 ha approvato l'istituzione di una Z.P.C. (art. 12 comma 1 lettera c) della L.R. 3/94) denominata "La Bosca", adiacente alla Z.R.V. denominata "Montebamboli", nel Comune di Massa Marittima, che attualmente occupa una superficie complessiva di ettari 56,00;
- a seguito della istituzione e della successiva soppressione degli ATC provinciali (con LRT n. 84/2016 che ha definito il nuovo assetto territoriale degli attuali ATC), la delimitazione dei nuovi comprensori ha comportato per l'ATC 6 GR Nord l'assegnazione degli istituti faunistici in esso ricadenti;
- questo ATC ha continuato a gestire le ZPC trasferite con l'obiettivo di salvaguardare la piccola selvaggina stanziale e migratoria e nel contempo contenere la presenza degli ungulati, in particolare modo del cinghiale, ai fini della prevenzione dei danni alle colture ed ha predisposto ed approvato per ciascuna ZPC specifico regolamento (delibera n. 33 del 09/10/2020).

Visto il regolamento e la cartografia della Z.P.C. "La Bosca", che evidenzia le caratteristiche ambientali e la conformazione del territorio.

Considerato che:

- la commissione competente nell'ambito di un programma di revisione delle Z.P.C., a distanza di anni dalla loro istituzione, a seguito di modifiche dei confini di alcuni istituti faunistici, nonché delle conseguenti variazioni delle esigenze gestionali, ha preso in esame la Z.P.C. denominata "La Bosca";
- la Z.P.C. "La Bosca" è stata istituita al fine di salvaguardare la piccola selvaggina immessa nel recinto di ambientamento ubicato all'interno della ZRV "Montebamboli" e nel contempo al fine di consentire la caccia al cinghiale e ad altre specie opportuniste in sovrannumero;
- la commissione, in considerazione dell'avvenuta dismissione del recinto di ambientamento e del venir meno dell'esigenza di tutela della selvaggina, non più immessa all'interno della ZRV, propone di revocare la Z.P.C. denominata "La Bosca".

Acquisito il parere favorevole del professionista Dr. Francesco Santilli, incaricato del supporto tecnico alla gestione della piccola selvaggina.

Ritenuta la proposta di revoca della Z.P.C. "La Bosca" opportuna e funzionale ad una migliore gestione faunistico venatoria del comprensorio nell'interesse pubblico.

Richiamati:

- la Legge Regionale 12 gennaio 1994 n° 3 di recepimento della Legge 157/92 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento regionale di attuazione della LRT 3/94 (Recepimento della L. 157/92 “Norme per la Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) approvato con DPGR n. 36R/2022;
- lo Statuto dell’ATC 6 GR Nord;
- il Piano Regionale Agricolo Forestale (Delibera Cons. Reg. 3 del 24/01/2012);
- il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2017 di Grosseto approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 02/08/2012 e s.m.i.

Con voti espressi nei modi di legge: ALL’UNANIMITA’

Delibera:

che tutto quanto sopra premesso forma parte integrante della presente delibera e si ritiene integralmente richiamato;

1. Di revocare la Zona Particolare di Caccia (art. 12 comma 1 lettera c della LR 3/94), denominata “La Bosca”, nel comune di Massa Marittima.
2. Di disporre la rimozione delle tabelle perimetrali lungo il confine della Z.P.C.

Il presente atto è pubblicato sul sito internet dell’ATC [www.atc6grnord.it](http://www.atc6grnord.it), ai sensi dell’art. 11 bis comma 6 della L.R. 3/94

IL PRESIDENTE  
Enzo Mori

IL SEGRETARIO  
Strianese Luigi